


**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**



Adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 11 in data 09.03.2007

1^a modifica mediante deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 in data 13.3.2008

2^a modifica mediante deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 in data 19.3.2009

3^a modifica mediante deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 in data 9.3.2011

INDICE

• ART. 1 – Finalità	Pag. 4
• ART. 2 - Presupposto dell'imposta	Pag. 4
• ART. 3 – Esclusioni	Pag. 4
• ART. 4 – Esenzioni per terreni agricoli	Pag. 4
• ART. 5 – terreni edificatori utilizzati per lo svolgimento di attività agricole	Pag. 4
• ART. 6 – Esenzioni	Pag. 4
• ART. 7 – Unità immobiliari censite nelle categorie E/1,E/2,E/3,E/4,E/5,E/6,E/9	Pag. 5
• ART. 8 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Pag. 6
• ART. 9 – Base imponibile	Pag. 6
• ART. 10 – Soggetto attivo	Pag. 7
• ART. 11 – Soggetti passivi	Pag. 7
• ART. 12 – Definizione di fabbricato	Pag. 7
• ART. 13 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	Pag. 7
• ART. 14 – Pertinenze	Pag. 8
• ART. 15 – Fabbricati rurali	Pag. 9
• ART. 16 – Riduzione per i fabbricati inagibili ed inabitabili	Pag. 10
• ART. 17 – Definizione di area fabbricabile e decorrenza	Pag. 10
• ART. 18 – Determinazione del valore della aree fabbricabili	Pag. 11
• ART. 19 – Versamenti	Pag. 11
• ART. 20 – Compensazione crediti/debiti	Pag. 12
• ART. 21 – Dichiarazioni	Pag. 12
• ART. 22 – Rettifica di classamento da parte dell'U.T.E.	Pag. 13
• ART. 23 – Fabbricati dichiarati con rendita presunta – liquidazione rimborsi	Pag. 13
• ART. 24 – Rendite dichiarate mediante procedura docfa	Pag. 13

• ART. 25 – Accertamenti	Pag. 13
• ART. 26 – Attività di controllo	Pag. 14
• ART. 27 – Rimborsi	Pag. 15
• ART. 28 – Accertamento con adesione	Pag. 15
• ART. 29 – Incentivi al personale incaricato del servizio	Pag. 15
• ART. 30 - Ricorsi	Pag. 15
• ART. 31 - Riscossione coattiva	Pag. 15
• ART. 32 - Sanzioni ed interessi	Pag. 16
• ART. 33 – Funzionario responsabile del tributo	Pag. 16
• ART. 34 - Rinvio	Pag. 16
• ART. 35 - Entrata in vigore	Pag. 16

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed ha lo scopo di:
 - a. ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - b. semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - c. potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
 - d. definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
 - e. indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3 – ESCLUSIONI

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono specificamente esclusi dall'imposta i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità e che non siano destinati ad aree fabbricabili

ART. 4 - ESENZIONE PER TERRENI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs.. 504/92, i terreni agricoli siti nel Comune di Perosa Argentina, essendo interamente compresi in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'ICI.

ART. 5 - TERRENI EDIFICATORI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGRICOLE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs.. 446/97 non sono considerati edificabili i terreni indicati nell'art. 2 del D.Lgs.. 504/92, secondo periodo del comma 1, lettera b), sempre che, oltre alle condizioni ivi previste, il soggetto passivo che conduce il fondo, coltivatore diretto od imprenditore agricolo a titolo principale, così come individuato all'art. 58, comma 2, del citato D.Lgs.. 446/97 ed i familiari fiscalmente a carico abbiano realizzato, dallo svolgimento dell'attività agricola, un reddito superiore al 50% 25%¹ del reddito IRPEF complessivamente conseguito e dichiarato per l'anno precedente.
2. Le disposizioni indicate nel comma 1 si applicano anche nel caso di terreno edificatorio posseduto in comproprietà con i familiari conviventi fiscalmente a carico.

ART. 6 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

¹ modificato mediante deliberazione consiliare n. 4 in data 9.3.2011

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ancorché non siano destinati a compiti esclusivamente istituzionali;

La disposizione di cui al comma precedente si applica solo ai fabbricati. Qualora risultino posseduti più fabbricati, l'esenzione si applica a quello che possiede la rendita catastale più bassa.

Relativamente ai fabbricati posseduti da Comuni, l'agevolazione si applica solo a condizioni di reciprocità.

- b. gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- c. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, ad esclusione di quei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad uso diverso, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale reddituale²;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'undici febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n. 222, che non abbiano esclusivamente natura commerciale (*art. 39 comma 2bis legge n. 248 del 4/8/2006*). Tale esenzione si applica a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
- h. Qualora ricorrano le condizioni previste nel comma 5, l'esenzione si estende anche ai fabbricati posseduti ed utilizzati delle ONLUS regolarmente registrate all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze, alle condizioni previste nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2³.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.⁴

ART. 7 - UNITA' IMMOBILIARI CENSITE NELLE CATEGORIE E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E6, E/9

1. Secondo quanto dispone il comma 40 del D.L. n. 262 del 3/10/2006, legge di conversione 286/2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E6 ed E/9 (stazioni di servizio, edicole per i giornali, chioschi, mercati ecc.) non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

² Comma modificato mediante deliberazione consiliare n. 11 in data 13.3.2008

³ Comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 11 in data 13.3.2008

⁴ Comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 11 in data 13.3.2008

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. La determinazione delle aliquote è riservata al Consiglio Comunale come previsto dal comma 156 della legge 296 del 27 dicembre 2006.
2. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote ICI entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno come previsto dal comma 169 della legge 296 del 27/12/2006.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ART. 9 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, **vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:**
34 per la categoria C/1
50 per il gruppo D e la categoria A/10
100 per i gruppi A - B - C , escluso il gruppo catastale C/1 - A/10
2. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto D.L. n. 262 del 3/10/2006, legge di conversione 286/2006(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, collegato alla finanziaria 2007), il moltiplicatore previsto dal comma 5, dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, da applicare alle rendite dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, ospizi, caserme,ecc.) va rivalutato nella misura del 40 per cento.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (posseduti da imprese) non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo, delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D.Lgs.. n. 504/92.
4. La rendita catastale dei fabbricati di categoria D, interamente posseduti da imprese, retroagisce ai fini ICI a partire dalla data in cui il contribuente ha chiesto l'attribuzione della stessa.⁵
5. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinata mediante la applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per le abitazioni, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile.
6. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato secondo i criteri del successivo art.16.
7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato 75. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2, lettera c, dell'art. 58 del D.Lgs.. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo della detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
8. Dal 1° gennaio 1997 per gli immobili delle categorie A-B-C- la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% , come previsto dall'art. 3 comma 48 della Legge 662/96.

⁵ comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 4 in data 9 marzo 2011

ART. 10 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50 % della superficie dell'immobile.

ART. 11 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel 3° periodo del comma 1 dell'art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore determinata sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Dall'1° gennaio 2001, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.

ART. 12 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quell'area che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta esposta nella denuncia iniziale, o nella denuncia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali, ne costituisce pertinenza.⁶
2. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente a tale data, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, rilevato dalla residenza anagrafica o dalla denuncia per la tassa raccolta rifiuti.

ART. 13 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si intende per abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, ha la residenza anagrafica, come previsto dal comma 173 lettera b) della legge 296 del 27/12/2006, salvo prova contraria.⁷

⁶ comma sostituito mediante deliberazione consiliare n. 4 in data 9.3.2011

⁷ Comma modificato mediante deliberazione consiliare n. 11 in data 13.3.2008

2. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione di legge, sono equiparate all'abitazione principale ¹⁰⁾:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2° grado di parentela ed a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di sub-affitto e sempre che il familiare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi familiari ed abbia ivi stabilita la propria residenza;
3. Per beneficiare delle agevolazioni il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante dichiarazione autocertificata sulla quale il Comune si riserva di effettuare verifiche circa i fatti in essi dichiarati. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione e produce effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazioni che comportino la decadenza del beneficio, il soggetto deve darne tempestiva notizia entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della situazione ¹¹⁾.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta assimilando ad abitazione principale l'immobile in questione, in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.⁸

ART. 14 – PERTINENZE

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini del comma 1, si intendono per pertinenze: l'autorimessa o box o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi l'agevolazione di cui al comma 1, per questo aspetto, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pertinenze indicate nel precedente comma 2 asservite alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e asservite agli alloggi di

¹⁰ Comma modificato mediante deliberazione consiliare n.6 in data 19.3.2009

⁸ Comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 11 in data 13.3.2008

¹¹ Comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 6 in data 19.3.2009

edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, il cui soggetto passivo è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione, semprechè sussistano i requisiti indicati nel comma 1, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.⁹

5. Per beneficiare dell'eventuale aliquota ridotta deliberata per l'abitazione principale nonché della eccedenza della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta per quest'ultima, o dell'esenzione,¹⁰ gli interessati devono presentare all'Ufficio tributi comunale, direttamente od a mezzo posta, a mezzo fax o per via telematica, apposita dichiarazione autocertificata da prodursi entro la prima scadenza per il pagamento successiva al verificarsi di tale situazione. La dichiarazione così presentata produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permanga la medesima situazione. In caso di variazioni successive il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia situazione ¹².

ART. 15 - FABBRICATI RURALI¹¹

1. I fabbricati rurali sono quelli previsti dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 e s.m.i.;
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso, o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno su cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
 - b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui al punto 1.o da dipendenti esercitanti attività agricola nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato con un numero di giornate lavorative superiori a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero da persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
 - c) il terreno su cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; Qualora sul terreno siano effettuate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra cultura intensiva ovvero il terreno ubicato in comune sia considerato montano ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 31/1/1994 n. 97 il suddetto limite viene ridotto a 3000 metri quadrati;
 - d) il volume di affari derivanti da attività agricola del soggetto che conduce il terreno deve risultare superiore al 25% del suo reddito complessivo determinato senza confluire in esso trattamenti pensionistici corrisposti a seguito attività agricola.¹²
3. Non possono essere considerati rurali i fabbricati ad uso abitativo che hanno:
 - le caratteristiche di unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A1 e A8
 - le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

⁹ Comma modificato mediante deliberazione consiliare n. 11 in data 13.3.2008

¹⁰ aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 4 in data 9.3.2011

¹¹ Articolo modificato mediante deliberazione consiliare n. 11 in data 13.3.2008

¹² Articolo modificato mediante deliberazione consiliare n. 6 in data 19.3.2009

¹² comma modificato mediante deliberazione n. 4 in data 9.3.2011

ART. 16 - RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'agevolazione disciplinata nell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, consistente nella riduzione del 50% dell'imposta, si applica a quei fabbricati, di fatto non utilizzati, che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica ed alla salute delle persone, a causa di un sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o ad inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero quando il fabbricato sia privo delle principali finiture ordinariamente presenti per le categorie catastali nelle quali l'immobile è censito o censibile.
2. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato e pericolante, tanto da richiedere interventi di integrale demolizione e ricostruzione.
Si intendono tali le unità immobiliari indicate di seguito:
 - a) fabbricati inutilizzati, privi di finiture ed allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, o che risultino, comunque, pericolanti, diroccati e fatiscenti;
 - b) fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) e strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose od a persone con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (alluvioni, terremoti, ecc.).
3. Non sono considerati, comunque, inagibili od inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento od al miglioramento degli edifici.
4. Lo stato di inagibilità od inabitabilità può essere dimostrato dal contribuente:
 - a) mediante esibizione dell'ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
 - b) mediante perizia eseguita da parte dell'Ufficio tecnico comunale, su richiesta del possessore dell'immobile con spese a suo carico;
 - c) mediante dichiarazione autocertificata che attesti l'esistenza dell'inagibilità o dell'inabitabilità. Il Comune si riserva di accertare la veridicità di tale dichiarazione, tramite il proprio Ufficio tecnico;
 - d) mediante la presentazione di copia autentica di atto di trasferimento di immobili per notaio o per scrittura privata autenticata registrata, da cui risulti l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile.
5. In ogni caso l'agevolazione prevista al comma 1) ha decorrenza dalla data di accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, dalla data dell'ordinanza di demolizione o ripristino, dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificata o dalla data di presentazione all'Ufficio tributi comunale di copia autentica dell'atto di cui al punto d).
6. Per le situazioni di cui al punto d), in cui l'inagibilità od inabitabilità possa desumersi da atti aventi data certa sono applicabili comunque, per gli immobili non dichiarati, le sanzioni per omessa dichiarazione o comunicazione, laddove tali fabbricati non risultino mai stati dichiarati. Se, invece, i fabbricati sono stati dichiarati come agibili, l'eventuale imposta pagata in più potrà essere rimborsata per gli ultimi tre anni.
7. La dichiarazione o comunicazione di variazione I.C.I. deve comunque essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'immobile è diventato inagibile od inabitabile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dell'immobile deve essere portata a conoscenza del Comune con le medesime modalità ed entro gli stessi termini.

ART 17 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE E DECORRENZA

1. Secondo quanto dispone l'articolo 36, comma 2 del D. L. N. 223 del 4 luglio 2006, legge di conversione n. 248/2006, un'area deve essere considerata edificabile a decorrere dalla data in

cui lo strumento urbanistico, ancorché modificativo di uno strumento già esistente, è stato adottato dal Comune. Tale concetto di edificabilità prescinde, pertanto, sia dal successivo provvedimento approvativo da parte dell'Organo regionale, sia dalla presenza di uno strumento attuativo o particolareggiato.

2. Il Responsabile del Servizio tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.
3. Le aree fabbricabili si dividono in:
 - a) aree inedificate;
 - b) aree in corso di edificazione, intendendosi per tali quelle su cui è in corso la costruzione o la ristrutturazione totale di un fabbricato.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo per la zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso, agli oneri per l'eventuale adattamento del terreno per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Un'area è da considerarsi edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla data di avvenuta approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo (art. 36 comma 2 legge n. 248 del 4/8/2006).
3. Il predetto valore viene stabilito dalla Giunta Comunale.
4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92, non si fa luogo, per le medesime, ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con provvedimento della Giunta comunale.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 19 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.
2. I soggetti indicati nel comma precedente possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, oppure come previsto dall'art. 37 comma 13 della legge 248 del 4/8/2006:
 - prima rata entro il 16 Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente;
 - seconda rata dall'1 al 16 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta complessivamente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno in corso.
3. La riscossione dell'imposta può essere effettuata dal Comune tramite il Concessionario della riscossione o, in alternativa, mediante riscossione diretta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. In caso di riscossione diretta il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Perosa Argentina, appositamente istituito. E' facoltà del contribuente effettuare il versamento dell'imposta con le modalità previste dal comma 55 dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vale a dire con il modello F-24.
4. Il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la

frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto valore (comma 166 legge 296/2006).

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale dell'imposta risulta pari o inferiore ad Euro 5,00.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili – comma 173 lettera c – della legge 296 del 27/12/2006.
7. ~~(Il versamento effettuato anche per i contitolari dell'imposta non è ritenuto valido).~~¹³
Limitatamente ai periodi di imposta antecedenti alla entrata in vigore del presente regolamento, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di un altro contitolare sono considerati regolarmente eseguiti, purché il versamento medesimo si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta sul cespite posseduto in comproprietà. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare non coprano totalmente l'imposta dovuta, gli stessi vengono ritenuti validi a condizione che il soggetto contitolare che ha effettuato il versamento esprima, in forma scritta, il proprio consenso a rinunciare al rimborso della parte di imposta versata in eccedenza e l'altro contitolare provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
8. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del de cuius, a condizione che degli avvenuti versamenti ne sia stata data comunicazione entro 60 giorni dalla data del versamento stesso.¹⁴

ART. 20 - COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI

Gli enti disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

ART. 21 – DICHIARAZIONI

1. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione ai fini dell'imposta Comunale sugli immobili, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92. Tuttavia tale obbligo di presentazione della dichiarazione rimane in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali (articolo 37 comma 53 della legge 223/2006).
2. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall' art. 3 bis D.Lgs. n. 463/97 – comma 174 legge 296/2006 e quando si tratti di adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme sopra indicate, le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate utilizzando l'apposito modulo approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze.
4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

¹³ modificato mediante deliberazione consiliare n. 4 in data 9.3.2011

¹⁴ Comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 11 in data 13.3.2008

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla nomina del curatore o commissario liquidatore – comma 173 legge 296/2006.
6. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”;

ART. 22 - RETTIFICA DI CLASSAMENTO DA PARTE DELL'U.T.E.

1. In deroga a quanto dispone l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/92 , in caso di riclassamento dell'immobile e attribuzione di rendita effettiva a seguito di istanza dell'interessato all'Ufficio del Territorio od a seguito di decisione di ricorso alla Commissione Tributaria, la nuova rendita riclassata, sia che risulti superiore o inferiore alla precedente rendita attribuita, ha efficacia dalla data in cui è stata presentata l'originaria richiesta di accatastamento.
2. Non si procede a rimborsi per i rapporti d'imposta divenuti definitivi.

ART. 23 - FABBRICATI DICHIARATI CON RENDITA PRESUNTA - LIQUIDAZIONI E RIMBORSI

1. Relativamente ai fabbricati a suo tempo dichiarati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 504/92, le cui rendite risultino attribuite e messe in atti dal catasto fino al 31 dicembre 1999, ancorché notificate ai contribuenti mediante affissione all'albo pretorio, il Comune provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta per gli anni pregressi senza applicazione di sanzioni ed interessi ed al rimborso delle somme versate in eccedenza senza applicazione di interessi.
2. Se le rendite di cui al precedente comma risultano in atti dal 1° gennaio 2000 il Comune, avuta notizia dall'Ufficio del Territorio dell'avvenuta notifica al contribuente delle stesse, provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, anche per gli anni pregressi, senza applicazione di sanzioni e interessi ed al rimborso delle maggiori somme eventualmente versate, senza applicazione di interessi.
3. Si precisa che il comma 173 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 ha abrogato il comma 4 dell'art.5, D.Lgs 504/97 relativamente alle modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita presunta

ART. 24 - RENDITE DICHIARATE MEDIANTE PROCEDURA DOCFA

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato, per l'accatastamento la procedura di cui al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994 e la rendita proposta risulti inferiore a quella definitivamente attribuita dall'Ufficio del Territorio, si procederà al recupero della sola imposta con gli interessi, senza applicazione delle sanzioni. Nell'ipotesi in cui la suddetta rendita risulti superiore, si procederà al rimborso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nella sola ipotesi in cui la rendita proposta mediante tale procedimento risulti frutto di errore materiale dimostrabile dal contribuente, fermo restando il potere di verificarne, caso per caso, la fondatezza.

ART. 25 – ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di

ricevimento, o *tramite indirizzo di posta elettronica certificata, se comunicato*,¹⁵ un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento e d'ufficio devono essere notificati a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, comma 161 legge 296/2006. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.¹⁶
3. Gli avvisi di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o *tramite indirizzo di posta elettronica certificata, se comunicato*,¹⁷ e devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno originati; inoltre, se si fa riferimento ad un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il nominativo del responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni (prima era di 90 giorni) entro cui effettuare il pagamento,
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo.
6. A partire dall'anno d'imposta 2007, in applicazione della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli avvisi di accertamento possono essere emessi secondo le seguenti casistiche:
 - Avviso di accertamento in rettifica per parziale o tardivo versamento → irrogazione della sanzione al 30%;
 - Avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento → irrogazione della sanzione al 30%;
 - Avviso di accertamento d'ufficio per omessa comunicazione dell'immobile (quando prevista) → sanzione da € 103,00 a € 516,00;
7. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 5,00 per anno. Per economicità dell'azione amministrativa gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno, comprensive di sanzioni ed interessi. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle finanze e sono ripetibili per ogni atto notificato. Sono altresì poste a carico del destinatario, sempre relativamente ad ogni atto, le spese postali e di istruttoria definite con determinazione del Responsabile del Servizio.¹⁸

ART. 26 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

¹⁵ modificato mediante deliberazione consiliare n. 4 in data 9 marzo 2011

¹⁶ Comma modificato mediante deliberazione consiliare n. 11 in data 13.3.2008

¹⁷ modificato mediante deliberazione consiliare n. 4 in data 9 marzo 2011

¹⁸ comma modificato mediante deliberazione consiliare n. 4 in data 9.3.2011

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

ART. 27 – RIMBORSI

1. Ai sensi del comma 164 della legge 296 del 27 dicembre 2006 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. L'Ente provvede a effettuare il rimborso entro 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza, (comma 164 legge 296/2006).
4. I rimborsi non vengono effettuati quando l'importo complessivo da rimborsare risulta pari o inferiore ad Euro 5,00.

ART. 28 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti d'ufficio.
3. Esso è esercitabile sia su iniziativa dell'ufficio che su iniziativa del contribuente, con osservanza delle norme procedurali previste dal citato D.Lgs. n. 218/97.
4. L'accertamento con adesione è applicabile a tutti i periodi di imposta per i quali non si sia verificata la decadenza dell'azione accertatrice.

ART. 29 - INCENTIVI AL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 446/97 possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio tributi comunale in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi o progetti o comunque del conseguimento di risultati notevolmente superiori in rapporto alle mansioni normalmente svolte. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata, secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

ART. 30 – RICORSI

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può esser proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Come previsto dal comma 173 della legge 296/2006 le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica

dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo.

2. Il ruolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (comma 163 legge 296/2006).
3. In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639/1910. (~~qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente~~).¹⁹

ART. 32 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 471/472/473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi nella stessa misura competono al contribuente per le somme ad esso dovute dalla data dell'eseguito versamento (comma 165 legge 296/2006).
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 296 del 27 dicembre 2006 la misura annua degli interessi è determinata in tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale attualmente vigente.

ART. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. Entro 60 gg. dalla nomina il nominativo deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

ART. 34 – RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge e dello statuto.

¹⁹ modificato mediante deliberazione consiliare n. 4 in data 9.3.2011